

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - concessione di derivazione d'acqua da un laghetto ubicato nel bacino del T. Orco, in Comune di Feletto, in misura di litri/s massimi 90 e medi 3,73 ad uso agricolo assentita all'Impresa Individuale Bollero Antonello.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 6937 del 02/11/2023; Codice Univoco: TO-A-10967.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
(...omissis...)

DETERMINA

- 1) di assentire all'Impresa Individuale Bollero Antonello - P. IVA n. 06870490015 - con sede legale in Comune di Feletto, Strada della Chiara n. 13 la concessione di derivazione d'acqua da un laghetto ubicato nel bacino del T. Orco in Comune di Feletto, in misura di litri/s massimi 90 e litri/s medi 3,73 per complessivi metri cubi annui 173000 ad uso agricolo per irrigare ha 40.11.08 di terreno, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 06/11/2023

"(...omissis...)"

Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Trattandosi di un prelievo di acque sotterranee tramite pompaggio (il lago è generato da un affioramento della superficie della falda sotterranea superficiale) non è prevista la definizione di una portata di deflusso ecologico. Qualora il prelievo o le condizioni naturali ambientali determinino un abbassamento del livello idrico del bacino tale da comprometterne le caratteristiche ecosistemiche, l'Amministrazione concedente potrà imporre limitazioni temporali o quantitative del prelievo senza che ciò possa dare luogo al risarcimento di danni, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

(...omissis...)"